

## **Regolamento per la disciplina dei tirocini curriculari, di formazione e di orientamento presso le strutture centrali e periferiche dell'ARPAC**

### **Art.1**

#### **Finalità**

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) promuove le iniziative, non configurabili in rapporti di lavoro, finalizzate ad arricchire il bagaglio delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo dei giovani.
2. Per tale scopo l'ARPAC è aperta all'attivazione di misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra l'Agenzia e i giovani.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione, i destinatari, il numero massimo e la tipologia delle iniziative formative presso le strutture centrali e periferiche dell'ARPAC.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  - a. tirocinio: periodo di formazione e di orientamento al lavoro, non configurabile come rapporto di lavoro;
  - b. *tirocinio curriculare*: tirocinio legato ad un percorso formativo e, in genere, produttore crediti formativi utili al conseguimento di un titolo di studio;
  - c. *tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento*: tirocinio finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra Scuola, Università e mondo del lavoro; rientrano, in tale fattispecie, i tirocini finalizzati all'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni, nonché i tirocini di formazione e orientamento finalizzati alla lotta alla disoccupazione giovanile, in attuazione di specifici piani europei.
  - d. capacità ospitante: numero massimo di tirocini che possono essere attivati contemporaneamente presso l'ARPAC, pari al 20% dell'organico dell'Agenzia, in servizio a tempo indeterminato.

### **Art. 3**

#### **I tirocini curriculari**

1. I tirocini curriculari sono ospitati dall'ARPAC sulla base di apposite convenzioni stipulate con i seguenti soggetti promotori:
  - a. Atenei;
  - b. altre Istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio con valore legale;

- c. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento;
  - d. centri operanti in regime di convenzione con la Regione Campania o la Provincia competente, ovvero accreditati.
2. Sono, altresì, da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi, allorché si verificano le seguenti condizioni:
  - a. promozione di un tirocinio da parte degli enti di cui al punto 1;
  - b. destinatari dell' iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
  - c. svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.
3. I soggetti promotori di cui al punto 1 sono tenuti alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'ARPAC assicura al tirocinante l'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché garantisce la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

#### **Art. 4**

##### **I tirocini extracurriculari di formazione e orientamento**

1. L'ARPAC ospita tirocini extracurriculari esclusivamente per la formazione e l'orientamento, destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
2. La durata dei tirocini formativi e di orientamento non può essere superiore a sei mesi. In caso di tirocini di durata inferiore, è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Agenzia e al soggetto promotore.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo il limite massimo precedentemente indicato.
4. Fermo restando quanto disposto ai punti 1 e 2, è possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento che richiede la laurea triennale, durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica ed è possibile, altresì, svolgere un tirocinio per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
5. Fermo restando quanto disposto al punto 2, lo stesso soggetto non può svolgere più di un tirocinio di formazione e orientamento presso le varie strutture centrali e periferiche dell'ARPAC.

6. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'ARPAC e i soggetti promotori, quali soggetti accreditati o autorizzati dalla Regione tra soggetti pubblici e privati (Università, Agenzie, Uffici pubblici preposti ed altro).
7. Ad ogni convenzione è allegato un progetto formativo, per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nella esperienza di tirocinio: tirocinante, Rappresentante legale dell'ARPAC e Rappresentante legale del soggetto promotore e strutturato secondo le seguenti sezioni:
  - a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'ARPAC, del soggetto promotore, del tutor individuato dall'ARPAC, in qualità di soggetto ospitante, e del referente nominato dal soggetto promotore;
  - b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio (nel caso specifico di formazione e orientamento), settore di attività economica dell'ARPAC, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
  - c) specifiche del progetto formativo:
    - i. indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67;
    - ii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
    - iii. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
    - iv. competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
    - v. diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor dell'ARPAC e referente del soggetto promotore.
8. Al tirocinante è riconosciuta un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata, per un importo mensile lordo, determinabile anche in misura forfetaria, non inferiore a euro 400,00.
9. L'ARPAC aderisce, in via prioritaria, alle agevolazioni finanziarie promosse dalla Regione Campania per i tirocini di formazione e orientamento finalizzati alla lotta alla disoccupazione giovanile, in attuazione di specifici piani europei.
10. I soggetti promotori di cui al punto 6 sono tenuti alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'Agenzia può, eventualmente, assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

## **Art. 5**

### **Tirocinanti extracomunitari**

1. In base al generale principio di parità di trattamento, possono svolgere tirocinio presso l'ARPAC, alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre ai cittadini dell'Unione europea, persone extracomunitarie:

- a. che sono entrate in Italia con i flussi di ingresso per lavoro,
- b. che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno,
- c. che fanno ingresso in Italia appositamente per svolgere un tirocino formativo con visto di ingresso per motivi di studio/tirocinio che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti del contingente annualmente determinato,
- d. che si rifugiano in Italia chiedendo protezione internazionale. In particolare, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo possono svolgere un tirocinio formativo anche durante i primi 6 mesi di avvio della procedura, poiché i tirocini non hanno natura giuridica di rapporto di lavoro.

## **Art. 6**

### **Gestione dei tirocini**

1. Il Rappresentante legale dell'Agenzia gestisce la programmazione e l'organizzazione dei tirocini, avvalendosi delle strutture agenziali di supporto diretto.
2. Il Rappresentante legale dell'Agenzia adotta il piano annuale dei tirocini curricolari ed extracurricolari, sulla base della disponibilità formativa e di ospitalità delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAC e sentiti i soggetti di cui all'articolo 3, punto 1 e all'articolo 4, punto 6. Il piano annuale dei tirocini può essere aggiornato nel corso dell'anno per subentrare disponibilità formative e contiene:
  - a. l'indicazione delle tipologie di studenti (in caso di tirocini curricolari) e delle figure professionali di riferimento (in caso di tirocini extracurricolari) a cui destinare iniziative formative, con indicazione delle strutture ospitanti dell'Agenzia;
  - b. le attività da affidare ad ogni tipologia di studente o figura professionale di riferimento;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento dei tirocini;
  - d. le competenze che saranno trasmesse per ogni tipologia di studente e per ogni figura professionale che si intende formare;
3. Il Rappresentante legale dell'Agenzia sottoscrive le convenzioni con i soggetti promotori di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4, comma 6 e trasmette ai medesimi soggetti promotori la disponibilità formativa per tipologia di studente e di figure professionali.
4. I tirocinanti sono assegnati dai soggetti promotori in base all'offerta formativa didattica e professionale dell'ARPAC e sono autorizzati a svolgere l'attività formativa dal Rappresentante legale dell'Agenzia.
5. Il tirocinante ha l'obbligo di:
  - a. frequentare la struttura prescelta nel rispetto dei diritti dei dipendenti e degli utenti e nell'osservanza del principio di buon andamento dell'Agenzia;
  - b. tenere un comportamento corretto e non lesivo del prestigio e del decoro dell'Agenzia;
  - c. osservare gli orari e i giorni di frequenza concordati con il tutor, nonché seguire le direttive impartite dallo stesso per il migliore svolgimento delle attività previste dal progetto formativo curricolare o extracurricolare;

- d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - e. rispettare i regolamenti interni e il codice etico, compatibilmente con la finalità del tirocinio;
  - f. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte dall'ARPAC, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
6. Ad ogni tirocinante viene assegnato un tutor tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ARPAC, in base agli obiettivi e alle modalità di svolgimento che il piano annuale prevede per il tirocinio. Il tutor è il responsabile didattico e organizzativo del tirocinio. Definisce gli orari e i giorni di frequenza del tirocinante e ne controlla il rispetto.
7. Il tutor provvede a:
- a. favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative;
  - b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'Agenzia;
  - c. proporre che il tirocinante, previa autorizzazione del Rappresentante legale dell'ARPAC, assista a riunioni di lavoro e ad attività esterne alle sedi di lavoro dell'ARPAC, per accrescerne la preparazione professionale.
8. In ogni caso il tutor non attribuisce al tirocinante alcun carico di lavoro.
9. Il tutor trasmette al Rappresentante legale, su istanza dello stesso e in ogni caso al termine del tirocinio, il prospetto riepilogativo delle presenze, dei luoghi frequentati e delle attività svolte, con indicazione degli obiettivi raggiunti e concorre alla redazione dell'attestazione finale.
10. Il tutor segnala, senza indugio al Rappresentante legale i casi di grave negligenza o di altra grave mancanza da parte del tirocinante. Il Rappresentante legale, sentito il Direttore della struttura centrale o periferica di riferimento, può disporre la revoca del tirocinio, dandone immediata comunicazione al soggetto promotore.

## **Art. 7**

### **Limiti**

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano e dal progetto formativo.
2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo dell'Agenzia e si svolge in fascia diurna. È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

## **Art. 8**

### **Comunicazioni obbligatorie**

1. L'Agenzia esegue le comunicazioni obbligatorie previste per legge e secondo le modalità vigenti all'avvio di ogni tirocinio di formazione e orientamento.
2. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro e dei soggetti promotori.
3. Al termine del tirocinio il Rappresentante legale dell'Agenzia rilascia un'attestazione dei risultati di apprendimento specificando le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite dal tirocinante.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento è adottato con deliberazione del Commissario straordinario dell'ARPAC ed entra in vigore nel medesimo giorno di adozione.
3. Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime modalità.